



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 785

SEDUTA DEL 26 LUG. 2017.

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DIPARTIMENTO

OGGETTO Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2020 (FEASR) - "Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alle superficie e/o Animali " .

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 26 LUG. 2017 alle ore 12,25 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio <b>PITTELLA</b> Presidente	X	
2.	Flavia <b>FRANCONI</b> Vice Presidente		X
3.	Nicola <b>BENEDETTO</b> Componente	X	
4.	Luca <b>BRAIA</b> Componente		X
5.	Francesco <b>PIETRANTUONO</b> Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTA** la **L.R. 2 marzo 1996 n° 12** concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata;
- VISTA** la **D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11** con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA** la **DGR n.227/14** inerente la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la **DGR 693/14** di ridefinizione dei Dipartimenti e di parziale modifica della DGR227/2014;
- VISTA** la **DGR 694/14** con la quale vengono definiti il dimensionamento e l’articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali;
- VISTA** la **DGR 695 /14** di conferimento degli incarichi di direzione;
- VISTA** la **DGR 696/14** di conferimento degli incarichi di dirigenziali , art 2, commi 7 e 8 L.R. 31/2010;
- VISTA** la **D.G.R. 23 aprile 2008 n.539**, modificativa della D.G.R.n.637/06, con la quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;
- VISTO** il **Regolamento orizzontale (UE) n.1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento , sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio ( CEE ) n.352/78 , ( CE ) n 165/94, ( CE ) n.2799/98 , ( CE ) n.814/2000 ,( CE ) n.1290/2005 e ( CE ) n.485/2008 , ed in particolare : seguenti articoli del titolo VI “ Condizionalità “ :
- VISTO** il **Regolamento (UE) n.1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ( FEASR ) e che abroga il Regolamento ( CE )n.1698/2005 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014 ;
- VISTO** l’**Accordo di Partenariato “Italia” (settembre 2014)**, conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ed in particolare le sezioni 3 e 4;
- VISTA** la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 928 del 21.07.2014**, relativa all’adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- VISTA** la **Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015**, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- VISTA** la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 19.01.2016**, di presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2015)8259 del 20 novembre 2015 e costituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013;
- VISTA** la **Versione n. 3.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata** per il periodo 2014-2020 adottata con Decisione C (2016) 4388 del 06.07.2016;
- VISTO** il **Regolamento (UE) n.1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 sul finanziamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento ( CE ) n.637/2008 del Consiglio e il regolamento ( CE ) n 73/2009 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014 ;

**VISTO** il **Regolamento delegato (UE) n.640/2014** della Commissione che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

**VISTO** il **Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014** della Commissione recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale ( FEASR) ;

**VISTO** il **Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014** della Commissione recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;

**VISTO** il **Regolamento delegato (UE) n.639/2014** della Commissione che integra il Reg (UE) 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

**VISTA** la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 254 del 28.03.2017**- Regolamento (UE) 1305/2013- " Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali ;

**VISTO** il **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.2490 del 25 gennaio 2017** relativo alla "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale" pubblicato sulla GURI n.74 del 29.03.2017 ;

**ATTESO che** il sopracitato decreto ministeriale prevede che le autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, individuano con propri provvedimenti il quadro delle riduzioni ed esclusioni da applicarsi alle violazioni di impegni delle Misure/operazioni dello Sviluppo Rurale;

**SENTITA** l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA )

**VISTO** il documento:" Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del D.M. 22 dicembre 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alle superficie e/o Animali ", allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** opportuno di procedere all'approvazione del su detto documento.

**Su proposta dell'Assessore al ramo;**

**Ad unanimità di voti:**

## DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte :

1. di approvare il documento "Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del D.M. 22 dicembre 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alle superficie e/o Animali ", allegato al presente atto , che ne costituisce parte integrante e sostanziale ;
2. Di trasmettere copia all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA ) ;
3. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata , sul sito internet Regionale e sul sito <http://europa.basilicata.it/feasr/>

L'ISTRUTTORE

()

IL RESPONSABILE P.O.

(Dott. ssa Maria Domenica Giorgio Marrano)



IL DIRIGENTE

(Dott. Rocco Vittorio Restaino)



In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto

Altro

Pubblicazione allegati

Si  No

Note

Disposizioni applicative del regime di Condizionalità della Politica Agricola Comune (PAC) nella Regione Basilicata per l'anno 2016 - Reg (UE) n.1306/2013 e D.M.n 3536/2016.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conversazione nei termini di legge.

# REGIONE BASILICATA

## PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

**Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alle superficie**

### SOMMARIO

1.	Le Sanzioni per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Basilicata 2014-2020 ...	2
1.1	Definizioni .....	2
2	Modalità di calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni .....	3
3	Sanzioni per inadempienze di obblighi generali del beneficiario .....	5
3.1	Rispetto dei criteri di ammissibilità .....	7
3.2	Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione .....	8
3.3	Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma .....	8
3.4	Non produrre prove false o omissioni per negligenza.....	9
3.5	Informazione e pubblicità .....	9
3.6	Rispetto della normativa sugli appalti .....	11
3.7	Rispetto della normativa sugli aiuti di stato .....	12
3.8	Consentire lo svolgimento dei controlli.....	12
3.9	Fornitura dati monitoraggio .....	13
3.10	Stabilità delle operazioni .....	14
3.11	Comunicazione PEC .....	14
3.12	Obblighi connessi alla conservazione e disponibilità della documentazione relativa all'operazione finanziata .....	15
3.13	Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario .....	16
3.14	Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	16
4	Recesso degli impegni.....	17
5	Rispetto dell'art.63 del Reg.(UE)n.809/2014.....	18

**Allegato 1 - Decisione della Commissione C(2013) 9527 final del 19.12.2013, con orientamenti**

**P.S.R. Basilicata 2014-2020 – Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alle superficie.**

## **1. LE SANZIONI PER LE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI DEL PSR BASILICATA 2014-2020**

L'impianto Sanzionatorio relativo alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali nel ciclo di Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 è definito dagli articoli 35 e 36 del Reg. (UE) n. 640/2014 – che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 – e dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.

A tali disposizioni vanno aggiunti gli Orientamenti contenuti nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19/12/2013, in forza del rinvio operato – per lo Stato membro – dall'art. 21 del D.M. 2490 del 25/01/2017, ai fini dell'individuazione e della misura delle Sanzioni da applicare ai Beneficiari per inadempienze alle regole sugli appalti pubblici.

In particolare, le disposizioni comunitarie e nazionali prevedono un impianto di Riduzioni o Esclusioni dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati, tenuto conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza – art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

La base normativa per la misura delle riduzioni ed esclusioni è declinata – per lo Stato membro – dai Decreti del MiPAAF che si sono susseguiti nel periodo dal 2014 in poi (D.M. n. 180 del 23/01/2015, D.M. n. 3536 del 08/02/2016 e D.M. n. 2490 del 25/01/2017).

### 1.1 Definizioni

Durata di un'inadempienza: dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Entità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme.

Gravità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dalla rilevanza delle sue conseguenze sugli obiettivi che l'Impegno / Obbligo non rispettato intende perseguire.

Gruppo di impegni: si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul Beneficiario del sostegno in forza dell'adesione volontaria alla Misura / operazione oggetto di contributo.

Importo ammesso per l'operazione: corrisponde all'importo concesso indicato nell'atto di concessione/rimodulazione/variante.

Inadempienza: la mancata osservanza di un Impegno previsto dalle Misure del PSR oppure di un altro Obbligo, ove pertinente con l'operazione, stabilito dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsto dal PSR.

Inadempienza grave: Un' inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

Livello di inadempienza: uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, può essere basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5).

Operazione: unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di Gestione, o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle Disposizioni attuative del PSR, attuata da un solo Beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Tipologie di Intervento attuata da un solo Beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Tipologie di Intervento previste dal PSR stesso.

Ripetizione di un'inadempienza: La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi 4 anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso Beneficiario e la stessa Misura o Tipologia di Intervento o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una Misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

## 2 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

Nella tabella che riporta la lista degli impegni di ciascuna Misura/Azione, risulta individuato, per ciascun impegno, il relativo livello di attribuzione (alla misura o all'operazione), al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni.

Nell'esempio della tabella seguente, l'impegno AA è riferito alla Misura, mentre l'impegno BB è riferito solo ad una operazione. Ciò implica che, nel caso di violazione dell'impegno AA, la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo ammesso per quella Misura, mentre, nel caso di infrazione dell'impegno BB, sarà ridotto soltanto l'importo corrispondente all'operazione.

Impegno riferito a:	MISURA	OPERAZIONE
Impegno AA:	X	
Impegno BB		X

Quindi, per ogni impegno, si accerta se vi siano infrazioni e, in tal caso, si determina il corrispondente livello di violazione (basso = 1; medio = 3; alto = 5) alla luce di ciascun indicatore previsto dal regolamento (Gravità; Entità; Durata), secondo la seguente matrice:

Livello (o Classe) di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indicatori, si calcola la media aritmetica per ottenere un punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al primo decimale per difetto (qualora la seconda cifra dopo la virgola sia compresa tra 0 e 4) o per eccesso (qualora la seconda cifra dopo la virgola sia compresa tra 5 e 9).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nella presente tabella e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1	1	
Medio (3)			
Alto (5)			5

si procede alla somma dei tre valori  $(1+1+5) = 7$  e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3 per difetto).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più di un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonta al 3% (il valore 2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo dell'aiuto a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni o di esclusione dei gruppi di impegni afferenti ad una data tipologia di operazione o misura / sottomisura, o di tipo di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni, e si giunge a determinare la percentuale di riduzione o di esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla misura / sottomisura, alla tipologia di operazione e al tipo di intervento.

Non si applica, invece, il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione (punto 1.3 dell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19/12/2013 concernente gli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici). Tuttavia, la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del "cumulo" di cui al precedente capoverso.

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni di cui all'articolo 20 comma 3 del DM 2490/2017, sono considerate inadempienze gravi, quelle violazioni che ricorrono con livello massimo, relativamente a gravità, entità e durata, e si ripetono con i medesimi livelli massimi. Le conseguenze sopradette ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Di seguito, si anticipano il riepilogo e le specificazioni conseguenti a violazioni degli obblighi generali derivanti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno FEASR per le Misure non connesse alle superfici e/o agli animali del PSR 2014-2020, distinguendo le conseguenze susseguenti ad istruttoria e controlli sulle Domande di Sostegno e Domande di Pagamento:

### 3 SANZIONI PER INADEMPIENZE DI OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO

Descrizione impegno/obbligo	Ambito di applicazione	Tipologia controllo	Tipo di sanzione	Base di calcolo della Riduzione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
Rispetto dei criteri di ammissibilità	Tutte le tipologie	Amministrativo/ In loco/ex post (dove pertinente)	Rifiuto/esclusione/ revoca	Importo ammissibile/ importo ammesso per l'operazione	Art.35Reg.640/14; Art.13 DM2490/17
Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione	Tutte le tipologie	Amministrativo/ In loco/ex post (dove pertinente)	Rifiuto/riduzione/ esclusione/ revoca	Importo ammissibile/ importo ammesso per l'operazione	Art.35Reg.640/14; Art.13 DM2490/17
Rispetto dei tempi per la conclusione delle operazioni e presentazione della domanda di pagamento a saldo	Tutte le tipologie	Amministrativo	Riduzione/esclusione / revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art.35Reg.640/14; Art.20 DM2490/17

Non produrre prove false o omissioni per negligenza	Tutte le tipologie	Amministrativo/ in loco	Esclusione/revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art.35,comma 6,Reg.640/14; Art.20 DM2490/17
Informazione e pubblicità	Operazioni che prevedono comunicazioni e informazioni al pubblico	Amministrativo/ in loco/ex post	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art.36 Reg.640/14
Rispetto della normativa sugli appalti	Operazioni realizzate da beneficiari pubblici; Operazioni realizzate da beneficiari pubblici; Operazioni realizzate da beneficiari privati per importi superiori a un milione di euro ed un contributo > del 50%	Amministrativo/ in loco	Riduzione/esclusione / revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art.35Reg.640/14; Art.21 DM2490/17
Rispetto della normativa sugli aiuti di stato	Operazioni realizzate in regime <i>de minimis</i>	Amministrativo	Esclusione	Importo ammesso per l'operazione	Art.35Reg.640/14; Art.20 DM2490/17
Consentire lo svolgimento dei controlli	Tutte le tipologie	Amministrativo/ in loco/ex post	Esclusione	Importo ammesso per l'operazione	Art.35Reg.640/14; Art.20 DM2490/17
Fornitura dati monitoraggio	Tutte le tipologie	Amministrativo/ in loco	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art.35Reg.640/14; Art.20 DM2490/17
Stabilità delle operazioni finanziate	Operazioni che prevedono investimenti in infrastrutture e o investimenti produttivi	Ex post	Riduzione/revoca	Importo erogato per l'operazione	Art.35Reg.640/14; Art.20 DM2490/17

Comunicazione PEC	Tutte le tipologie	Amministrativo	Rifiuto/riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art.35Reg.640/14; Art.20 DM2490/17
Conservazione e disponibilità della documentazione relativa all'operazione finanziata	Tutte le tipologie	Ex post	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art.35Reg.640/14; Art.20 DM2490/17
Comunicazione variazione della posizione del beneficiario	Tutte le tipologie	Amministrativo/ in loco/ex post	Riduzione	Importo ammesso per l'operazione	Art.35Reg.640/14; Art.20 DM2490/17
Comunicazione di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali	Tutte le tipologie	Amministrativo/ in loco/ex post	Riduzione/esclusion e/ revoca	Importo ammesso per l'operazione	Art.35Reg.640/14; Art.20 DM2490/17

Nei paragrafi seguenti si riporta una breve descrizione dei singoli impegni / obblighi.

### 3.1 Rispetto dei criteri di ammissibilità

Il richiedente deve dichiarare al momento della presentazione della Domanda di Sostegno il rispetto dei criteri (condizioni) di ammissibilità indicate nel Bando, riferite al Beneficiario e/o all'intervento oggetto di Aiuto (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul Bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 30 Reg. UE n. 1306/2013).

Il Beneficiario deve assicurare fino al Pagamento del Saldo il rispetto di quelle condizioni, indicate nel bando, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi, in loco e, laddove pertinente, ex post.

Fanno eccezione quelle condizioni che siano pertinenti solamente al momento della presentazione della Domanda di Sostegno e quelle che non possano essere mantenute per loro natura (si vedano eventuali indicazioni riportate nel bando).

#### Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della Domanda di Sostegno preclude la concessione dell'aiuto (rifiuto). In caso di accertamento successivo alla concessione dell'aiuto, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità che devono permanere, determinano la revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o di altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

### **3.2 Mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione**

Ogni operazione relativa allo sviluppo rurale viene selezionata sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici di ciascuna misura del PSR. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente rispetto ai criteri di selezione previsti. In molte misure del PSR, per l'accesso al sostegno è comunque richiesto il possesso dei requisiti che comportano l'attribuzione di un punteggio minimo. Tale vincolo, di fatto, costituisce una condizione di ammissibilità.

L'attribuzione delle priorità e dei punteggi permette la definizione di una graduatoria di merito nella quale sono classificati i progetti ritenuti qualitativamente migliori, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi del PSR.

I criteri di selezione, richiamati nei singoli bandi, devono essere mantenuti nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e al pagamento finale (periodo ex post), assumendo, di fatto, la connotazione di "impegno". Questi, laddove previsto dal bando, verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo in loco ed ex post.

#### **Effetti dell'inadempienza**

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- controllo amministrativo della Domanda di Sostegno: in questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per le Tipologie di Intervento in cui è previsto il punteggio minimo, il suo mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno;
- controllo amministrativo della Domanda di Pagamento: quando previsto nel bando, il beneficiario deve assicurare il mantenimento dei criteri di selezione che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi / in loco / ex post.

### **3.3 Rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma**

Il beneficiario dovrà rispettare la tempistica di realizzazione e il termine entro il quale le operazioni dovranno essere ultimate, in coerenza con il cronoprogramma previsto dal bando e con quanto specificato nell'atto di concessione, salvo proroga autorizzata.

A conclusione dell'operazione, il beneficiario presenta la Domanda di Pagamento per Saldo, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista dai singoli bandi. Per conclusione dell'operazione, si intende la conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture.

Le verifiche sull'effettiva realizzazione e funzionalità dell'investimento, da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo sono realizzate almeno con una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (c.d. "visita in situ").

### **Effetti dell'inadempienza**

Il mancato rispetto delle scadenze previste, ove non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni / esclusioni. La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata al competente ufficio entro il termine previsto dall'atto di concessione / proroga. La presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo oltre il termine indicato, comporta l'applicazione di riduzioni sull'importo ammesso per l'operazione.

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

### **Livello di Inadempienza**

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata<sup>1</sup></b>
Basso (1)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	ritardo ≤ 30 gg
Medio (3)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	30 gg < ritardo ≤ 60 gg
Alto (5)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	60 gg < ritardo ≤ 90 giorni

Un ritardo superiore ai 90 giorni comporta l'esclusione con revoca totale dell'Aiuto per l'Operazione.

### **3.4 Non produrre prove false o omissioni per negligenza**

Il beneficiario non deve presentare prove false, né omettere intenzionalmente o per negligenza di dare le necessarie informazioni, al fine di ricevere l'aiuto.

Resta fermo che eventuali Errori Palesi sono trattati ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il Beneficiario.

### **Effetti dell'inadempienza**

L'aiuto è revocato integralmente. Il Beneficiario è altresì escluso dalla stessa Misura o Tipologia di Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

### **3.5 Informazione e pubblicità**

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III). In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno

<sup>1</sup> per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

all'operazione da parte del FEASR, riportando l'emblema dell'Unione e un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

### Effetti dell'inadempienza

In caso di inadempienza il sostegno è sospeso e si sospendono pertanto i termini per il pagamento del saldo rispetto alla presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo – art. 36, Reg. (UE) n. 640/2014. Se non è posto rimedio all'inadempienza dopo il termine di 15 giorni solari, la riduzione, applicata sull'importo ammesso per l'operazione, è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

### Livello di inadempienza

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Punteggio=1 non si applica	Punteggio=1 non si applica	Punteggio=1 non si applica
Medio (3)	Uguale alla entità	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, si ha inadempienza in caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) una descrizione del progetto/dell'intervento <b>oppure</b> , qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, assenza sul sito di una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. In tutti i casi (poster, targa e sito web) verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità: le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio della targa o della pagina web)	Uguale all'entità
Alto (5)	Uguale alla entità	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico di valore complessivo superiore a € 500.000,00, si ha inadempienza in caso di: <u>assenza</u> di un cartellone temporaneo/permanente di dimensioni rilevanti, che riporti	Uguale all'entità

		<p>le seguenti informazioni:</p> <p>a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento con una descrizione del progetto/dell'intervento</p> <p><b>oppure</b> mancato posizionamento del cartellone temporaneo / permanente , in un luogo facilmente visibile al pubblico. In ogni caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità: le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone temporaneo/permanente).</p> <p>(*): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni) dovrà essere esposto entro tre mesi dal completamento di un'operazione (controllo ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.</p>	
--	--	---	--

### 3.6 Rispetto della normativa sugli appalti

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2490 del 25/01/2017 fissa – per lo Stato membro – la “Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei Beneficiari dei Pagamenti Diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale”. In particolare, l’art. 21 del D.M. n. 2490/2017 dispone che: “Relativamente alle Misure del Reg. (UE) n. 1305/2013, nel caso di Inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria (sanzione pecuniaria) da applicare al Beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base (degli) Orientamenti allegati alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19/12/2013”.

Con la richiamata Decisione n. 9527 del 19/12/2013, la Commissione ha fissato gli Orientamenti per la determinazione delle Rettifiche Finanziarie da apportare, nell’ambito della Gestione Concorrente, alle Spese finanziate dall’Unione per i periodi di Programmazione 2007-2013 e 2014-2020, per il mancato rispetto delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, raccomandando (ultimo capoverso del Par. 1.1. Obiettivi e ambito di applicazione degli Orientamenti) l’applicazione degli stessi criteri e delle stesse percentuali in funzione Sanzionatoria – per le Irregolarità rilevate dalle Autorità competenti (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore) nell’ambito dei propri controlli sui

Beneficiari dei PSR, fatta salva la possibilità di prevedere norme più rigorose.

#### Effetti dell’inadempienza

Il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici da parte dei Beneficiari comporta l’applicazione di riduzioni finanziarie, applicate sugli importi rimodulati a seguito dell’esperimento delle procedure di gara, con gli stessi criteri e le stesse percentuali stabiliti per le rettifiche

finanziarie applicate dalla Commissione Europea sulla base degli Orientamenti allegati alla Decisione C(2013) 9527 del 19/12/2013 (vedi Allegato 1 al presente Documento)

### **3.7 Rispetto della normativa sugli aiuti di stato**

Per le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e soggette all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis), l'impresa dovrà dichiarare di non avere beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo de minimis, oppure, alternativamente, di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo de minimis per un importo complessivo entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di Domanda di Sostegno presentata da più soggetti, la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente. Per il relativo controllo si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del Reg. n. 1407/2013.

Le imprese che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nella produzione primaria dei prodotti agricoli e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, contemporaneamente, operano nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, è fatto obbligo di mantenere un sistema di contabilità separato atto a dimostrare che i costi per le attività esercitate nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento de minimis non beneficiano di detti aiuti in regime de minimis.

#### **Effetti dell'inadempienza**

Il mancato rispetto delle norme in materia di aiuti di stato (de minimis) comporta l'esclusione con conseguente revoca totale dell'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

### **3.8 Consentire lo svolgimento dei controlli**

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti Autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

#### **Effetti dell'inadempienza**

Il mancato rispetto dell'obbligo, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta l'esclusione, con conseguente revoca totale dell'Aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

### 3.9 Fornitura dati monitoraggio

Al fine di monitorare lo stato di avanzamento del Programma, l'Autorità di gestione del PSR potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il Beneficiario del sostegno pertanto, su richiesta dell'Autorità di Gestione, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Il beneficiario, su richiesta della stessa Autorità di Gestione, o di altro soggetto da essa delegato, sarà inoltre obbligato a fornire le informazioni, attinenti l'operazione finanziata, necessarie al sistema di valutazione del PSR.

#### Effetti dell'inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, al competente Ufficio regionale o altro soggetto delegato dall'Autorità di Gestione, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al Beneficiario apposita richiesta a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

#### Livello di inadempienza

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità <sup>2</sup>	Durata
Basso (1)	Il ritardo si è verificato per la prima volta	1 gg di ritardo ≤ 15 gg	Uguale all'entità
Medio (3)	Il ritardo si è verificato per la prima volta	15 gg di ritardo ≤ 15 gg	Uguale all'entità
Alto (5)	Il ritardo si è verificato per la prima volta	Ritardo > 30gg	Uguale all'entità

<sup>2</sup> Per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

### 3.10 Stabilità delle operazioni

Per verificare il rispetto del Periodo di stabilità delle operazioni, sono svolti i controlli ex post di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014. Questi controlli verificano anche il rispetto di eventuali altri impegni ex post previsti dal PSR e/o dalle relative disposizioni attuative.

In particolare, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel caso di operazioni che comportino investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora, nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile:

- a) cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- b) effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- c) apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, inoltre, prevede che gli importi indebitamente versati al Beneficiario siano recuperati in proporzione al periodo in cui i requisiti di stabilità dell'operazione non sono stati soddisfatti.

#### Effetti dell'inadempienza

Stante quanto sopra, qualora si verificano i casi di inadempienza sopra elencati, si procederà al recupero dell'importo erogato per le operazioni, secondo le modalità di seguito specificate:

Anno dell'inadempienza	1°	2°	3°	4°	5°
% recupero importo erogato	100%	80%	60%	40%	20%

### 3.11 Comunicazione PEC

Il Beneficiario è obbligato a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, comportano l'impossibilità di notifiche al Beneficiario.

#### Effetti dell'inadempienza

L'assenza di comunicazione dell'indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno comporta il rifiuto.

Nella ipotesi di mancato mantenimento in esercizio dell'indirizzo PEC e/o di mancata comunicazione di variazioni dello stesso, vengono sospesi i pagamenti e assegnati 15 giorni lavorativi, dalla data di notifica della richiesta effettuata dal Responsabile di Misura/operazione

competente, per comunicare le nuove informazioni. La mancata fornitura dei dati richiesti entro i termini suddetti comporta una riduzione sull'importo ammesso per l'operazione, valuta rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

#### Livello di inadempienza

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata <sup>3</sup>
Basso (1)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	1 gg di ritardo ≤ 5 gg
Medio (3)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	5 gg di ritardo ≤ 10gg
Alto (5)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo > 15gg

### 3.12 Obblighi connessi alla conservazione e disponibilità della documentazione relativa all'operazione finanziata

Il Beneficiario deve conservare per un periodo di 5 anni successivi alla liquidazione del saldo finale, di tutta la documentazione relativa alla operazione finanziata o cofinanziata, compresa la documentazione originale di spesa, al fine di consentire in qualsiasi momento, attività di controllo della Commissione europea, della Corte dei Conti europea, della Regione Basilicata o di altri organismi deputati.

#### Effetti dell'inadempienza

Nel caso di mancata conservazione e disponibilità della documentazione, si applica una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

#### Livello di inadempienza

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancata conservazione e disponibilità della documentazione	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità
Medio (3)	Punteggio=3 non si applica	Punteggio=3 non si applica	Punteggio=3 non si applica
Alto (5)	Punteggio=5 non si applica	Punteggio=5 non si applica	Punteggio=5 non si applica

<sup>3</sup> Per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

### 3.13 Comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario

Il Beneficiario deve comunicare al responsabile di Misura/operazione, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda.

#### Effetti dell'inadempienza

In caso di mancata comunicazione di variazioni al responsabile di Misura/operazione competente, lo stesso Ufficio che ha rilevato l'inadempienza applica una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

#### Livello di inadempienza

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancata comunicazione variazione	Uguale alla gravità	Uguale alla gravità
Medio (3)	Punteggio=3 non si applica	Punteggio=3 non si applica	Punteggio=3 non si applica
Alto (5)	Punteggio=5 non si applica	Punteggio=5 non si applica	Punteggio=5 non si applica

### 3.14 Comunicazioni di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del Beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del Beneficiario;
- a) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della Domanda.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati al responsabile di Misura/operazione per iscritto (via PEC), entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

## Effetti dell'inadempienza

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle sanzioni o riduzioni previste dal presente Documento per le inadempienze rilevate.

## Livello di inadempienza

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità <sup>4</sup>	Durata
Basso (1)	Il ritardo si è verificato per la prima volta	1gg ≤ ritardo ≤ 15 gg	Uguale all'entità
Medio (3)	Il ritardo si è verificato per la seconda volta	15 gg < ritardo ≤ 30 gg	Uguale all'entità
Alto (5)	Il ritardo si è verificato per più di due volte	20 gg < ritardo ≤ 30 giorni	Uguale all'entità

## 4 RECESSO DEGLI IMPEGNI

Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di concessione è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal Beneficiario al Responsabile di Misura /operazione.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella Domanda, o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Se la rinuncia interviene prima dell'adozione del Provvedimento di concessione del contributo non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella graduatoria regionale.

La rinuncia avvenuta dopo l'adozione del Provvedimento di concessione del contributo comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Sono fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

<sup>4</sup> per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

## **5 RISPETTO DELL'ART.63 DEL REG.(UE) 809/2014**

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario avrebbe diritto sulla base della Domanda di Pagamento e della decisione di sovvenzione (CR) supera di oltre il 10% l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella Domanda di Pagamento (CA), si applica una sanzione da calcolare sull'importo spettante CA.

Tuttavia, non si applicano sanzioni qualora il Beneficiario possa dimostrare in modo soddisfacente all'Autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa si applica alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Reg (UE) n. 809/2014 e i controlli in loco di cui all'articolo 49 del Reg (UE) n. 809/2014. In quest'ultimo caso, la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

### **Effetti dell'inadempienza**

Riduzione da applicare all'importo spettante:

- (Importo richiesto nella domanda di pagamento (CR))
- (Importo spettante a seguito dell'esame di ammissibilità delle spese (CA))

La X % di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100 * (CR - CA) / CA$$

Se  $X > 10\%$ , il contributo erogabile (CE) al Beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2013  
C(2013) 9527 final

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 19.12.2013**

**relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle  
rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione  
nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in  
materia di appalti pubblici**

**IT**

**IT**

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19.12.2013

**relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo dei presenti orientamenti è fornire indicazioni ai servizi competenti della Commissione sui principi, sui criteri e sulle percentuali che devono essere applicati nelle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione per le spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici, come precisato negli orientamenti.
- (2) A norma dell'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<sup>1</sup>, la Commissione: i) impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile; ii) basa le sue rettifiche finanziarie sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio; se non è possibile un'identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfetarie in conformità della normativa settoriale; iii) nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, anche in caso di carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.
- (3) A norma degli articoli 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione<sup>2</sup>, la Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo. Disposizioni analoghe figurano in altre normative settoriali, vale a dire gli articoli 97 e 98 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca<sup>3</sup>, l'articolo 44 della decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"<sup>4</sup>, l'articolo 46 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-

---

<sup>1</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96.

<sup>2</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pagg. 25-78.

<sup>3</sup> GU L 223 del 15.8.2006, pagg. 1-44.

<sup>4</sup> GU L 168 del 28.6.2007, pagg. 18-36.

2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"<sup>5</sup>, l'articolo 48 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"<sup>6</sup>, l'articolo 46 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"<sup>7</sup> e l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>8</sup>. Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, è applicabile anche l'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<sup>9</sup>, in linea con l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo<sup>10</sup>.

- (4) I presenti orientamenti saranno applicabili a tutti i Fondi in gestione concorrente inclusi nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, compresi quelli che non costituiscono la continuazione dei Fondi esistenti, come lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo Sicurezza interna.
- (5) I presenti orientamenti costituiscono un aggiornamento degli orientamenti sulle rettifiche finanziarie da applicare in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013<sup>11</sup>. Questi orientamenti aggiornati riflettono l'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti precedenti e intendono chiarire il livello di rettifiche da applicare in linea con il principio di proporzionalità e tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Essi contribuiscono inoltre a dare seguito alla raccomandazione del Parlamento europeo sul discarico 2010 di armonizzare il trattamento degli errori relativi agli appalti pubblici nei settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, energia e trasporti" e a promuovere una maggiore armonizzazione della quantificazione, da parte della Corte dei conti europea e della Commissione, delle irregolarità nel settore degli appalti pubblici.
- (6) I presenti orientamenti devono essere utilizzati dalla Commissione per garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri, la trasparenza e la proporzionalità nell'applicazione delle rettifiche finanziarie connesse alle spese finanziate dall'Unione. Scopo delle rettifiche finanziarie è ripristinare una situazione in cui la totalità delle spese dichiarate ai fini del finanziamento da parte dell'Unione sia legittima e regolare, conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione applicabile,

---

<sup>5</sup> GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 1-21.

<sup>6</sup> GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 22-44.

<sup>7</sup> GU L 144 del 6.6.2007, pagg. 45-65.

<sup>8</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pagg. 1-25.

<sup>9</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96.

<sup>10</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pagg. 3-8.

<sup>11</sup> Rif. COCOF 07/0037/03-IT del 29.11.2007 applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo di coesione e al Fondo sociale europeo; rif. EFFC/24/2008 dell'1.4.2008 applicabili al Fondo europeo per la pesca; e "SOLID/2011/31 REV" dell'11.1.2012, vale a dire gli orientamenti per le rettifiche finanziarie da applicare in caso di irregolarità nell'applicazione dei regolamenti dell'Unione in materia di appalti pubblici agli appalti cofinanziati dai quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" durante il periodo di programmazione 2007-2013.

DECIDE:

*Articolo 1*

La presente decisione stabilisce nel suo allegato gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

*Articolo 2*

Gli orientamenti stabiliti nell'allegato sostituiscono gli orientamenti sulle rettifiche finanziarie da applicare in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici per i periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, come indicato sopra nel considerando 5.

La Commissione, nel procedere alle rettifiche finanziarie connesse alle irregolarità rilevate dopo la data di adozione della presente decisione, applica gli orientamenti stabiliti nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 19.12.2013

*Per la Commissione*  
*Johannes HAHN*  
*Membro della Commissione*

**IT**  
**ALLEGATO**

**Orientamenti**

**per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici**

## Indice

1.	Introduzione .....	3
1.1.	Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti .....	3
1.2.	Base giuridica e documenti di riferimento .....	5
1.2.1.	<i>Orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie</i> .....	5
1.2.2.	<i>Diritto dell'Unione applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"</i> .....	5
1.3.	Criteri da prendere in considerazione per decidere il tasso di rettifica da applicare....	7
2.	Principali tipi di irregolarità e tassi corrispondenti delle rettifiche finanziarie .....	8
2.1.	Bando di gara e capitolato d'oneri .....	8
2.2.	Valutazione delle offerte .....	14
2.3.	Esecuzione dell'appalto .....	17

## 1. Introduzione

### 1.1. Obiettivi e ambito di applicazione degli orientamenti

Gli orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie vanno principalmente applicati in caso di irregolarità che costituiscono una violazione delle norme in materia di appalti pubblici applicabili agli appalti finanziati dal bilancio dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente. Tali norme in materia di appalti pubblici sono enunciate nelle direttive sugli appalti pubblici di cui alla sezione 1.2. (nel seguito "le direttive") e nel diritto nazionale pertinente.

I tassi di rettifica indicati nella sezione 2 sono applicabili anche agli appalti che non sono disciplinati dalle disposizioni delle direttive o lo sono solo parzialmente<sup>1</sup>. La gamma di tassi compresi tra il 5% e il 100% fissata nella sezione 2 è identica a quella stabilita nella decisione della Commissione, del 19 ottobre 2011, sull'approvazione degli orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative da applicare per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma degli articoli 99 e 100 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio<sup>1</sup> (nel seguito "la decisione sulle rettifiche finanziarie"). Per quanto riguarda gli articoli 97 e 98 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, la stessa gamma di tassi di rettifica è stata riprodotta, *mutatis mutandis*, negli orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative da applicare per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, applicabili al Fondo europeo per la pesca (nel seguito "orientamenti FEP"). Per quanto riguarda l'articolo 44 della decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, l'articolo 46 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, l'articolo 48 della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, e l'articolo 46 della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, è stato adottato un approccio analogo con la decisione C(2011) 9771 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa all'approvazione di linee guida riguardanti i principi, i criteri e le percentuali indicative da applicare alle rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione nell'ambito dei quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (nel seguito "la decisione sulle rettifiche finanziarie EIF, ERF III, EBF e RF").

I presenti orientamenti sostituiscono e aggiornano gli orientamenti precedenti sullo stesso tema (cfr. il considerando 5 della presente decisione). Gli orientamenti aggiornati riflettono l'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti precedenti e intendono chiarire il livello delle rettifiche da applicare conformemente al principio di proporzionalità e tenuto conto della giurisprudenza pertinente. Le principali differenze rispetto agli orientamenti precedenti sono le seguenti: 1) precisazione del livello delle rettifiche da applicare in alcuni casi, con l'introduzione di criteri più chiari; 2) inserimento di ulteriori irregolarità non precisate negli orientamenti precedenti ma corrispondenti a casi di irregolarità rilevate durante gli audit dell'Unione e per le quali sono state effettuate rettifiche finanziarie; 3) armonizzazione del livello delle rettifiche per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalle disposizioni delle direttive e dai principi del trattato. Il campo di applicazione è stato inoltre ampliato in quanto i nuovi orientamenti si applicano anche a spese diverse da quelle che rientrano nell'ambito dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione.

---

<sup>1</sup> C(2011) 7321 final.

I presenti orientamenti devono essere applicati quando si procede a rettifiche finanziarie connesse ad irregolarità rilevate dopo la data della loro adozione. Per quanto riguarda le risultanze degli audit e le rettifiche finanziarie nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del FEP e dei quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" in relazione alle quali la procedura in contraddittorio con lo Stato membro è in corso alla data di adozione dei presenti orientamenti, la Commissione applicherà i precedenti orientamenti esistenti (indicati al considerando 5 della presente decisione) o i presenti orientamenti, garantendo che il tasso di rettifica sia quello più favorevole per lo Stato membro.

I presenti orientamenti affrontano anche la necessità di rettificare le valutazioni delle offerte influenzate da conflitti di interessi; a tale proposito nella sezione 2 è introdotto un tipo specifico di irregolarità (cfr. irregolarità n. 21).

I presenti orientamenti contribuiscono inoltre a dare seguito alla raccomandazione del Parlamento europeo sul discarico 2010 di armonizzare il trattamento degli errori relativi agli appalti pubblici nei settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, energia e trasporti" e a promuovere una maggiore armonizzazione della quantificazione, da parte della Corte dei conti europea e della Commissione, delle irregolarità nel settore degli appalti pubblici. La Commissione inviterà la Corte dei conti europea ad applicare i presenti orientamenti nelle sue attività di audit, in modo da rispondere alla suddetta raccomandazione del Parlamento europeo.

I tipi di irregolarità descritti nella sezione 2 sono quelli che si riscontrano più di frequente. Altre irregolarità non indicate in tale sezione vanno trattate conformemente al principio di proporzionalità e, se possibile, per analogia rispetto ai tipi di irregolarità individuati nei presenti orientamenti.

Quando la Commissione rileva un'irregolarità connessa al mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, essa determina l'importo della rettifica finanziaria applicabile conformemente ai presenti orientamenti. L'importo della rettifica finanziaria viene calcolato in base all'importo delle spese dichiarate alla Commissione e riguardanti l'appalto (o la parte dell'appalto) interessato dall'irregolarità. La percentuale appropriata si applica all'importo delle spese interessate che sono dichiarate alla Commissione per l'appalto in questione. Lo stesso tasso di rettifica va applicato anche ad eventuali future spese riguardanti lo stesso appalto interessato, prima che tali spese siano certificate alla Commissione. Esempio pratico: l'importo delle spese dichiarate alla Commissione per un appalto di lavori concluso con l'applicazione di criteri illegali è di 10 000 000 EUR. Se il tasso di rettifica applicabile è del 25%, l'importo deducibile dalla dichiarazione di spese alla Commissione è pari a 2 500 000 EUR. Di conseguenza, il finanziamento dell'Unione è ridotto in funzione del tasso di finanziamento pertinente. Se in seguito le autorità nazionali intendono dichiarare altre spese riguardanti lo stesso appalto e interessate dalla medesima irregolarità, a tali spese va applicato lo stesso tasso di rettifica. Il valore complessivo dei pagamenti relativi all'appalto è quindi rettificato in base allo stesso tasso di rettifica.

Anche gli Stati membri rilevano irregolarità<sup>ii</sup>, nel qual caso sono tenuti a procedere alle rettifiche necessarie. Si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri di applicare gli stessi criteri e gli stessi tassi per rettificare le irregolarità rilevate dai rispettivi servizi, fatta salva la possibilità di applicare norme più rigorose.

## 1.2. Base giuridica e documenti di riferimento

I presenti orientamenti tengono conto dell'articolo 80, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, delle normative settoriali applicabili al cofinanziamento dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente, delle direttive<sup>iii</sup> e dei documenti di riferimento precisati nelle sezioni 1.2.1. e 1.2.2., vale a dire la decisione sulle rettifiche finanziarie, gli orientamenti FEP e la comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" (n. 2006/C 179/02).

Nella sezione 2 si fa riferimento alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali<sup>2</sup> e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi<sup>3</sup>. Se una procedura di appalto pubblico o un contratto è disciplinato da una direttiva anteriore o posteriore, la rettifica avviene conformemente alla sezione 2, ove possibile, o per analogia con i casi descritti in tale sezione. Nell'analisi delle irregolarità occorre inoltre considerare come riferimento anche le varie disposizioni nazionali in materia di appalti pubblici che recepiscono le direttive citate.

### 1.2.1. *Orientamenti relativi alle rettifiche finanziarie*

La decisione sulle rettifiche finanziarie si applica al periodo di programmazione 2007-2013<sup>iv</sup> e stabilisce il quadro generale e le percentuali delle rettifiche finanziarie forfettarie applicate dalla Commissione nell'ambito della gestione concorrente per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione. Anche gli orientamenti FEP riflettono l'impostazione definita nella decisione sulle rettifiche finanziarie. I presenti orientamenti seguono la stessa logica e le stesse percentuali di rettifica. La decisione sulle rettifiche finanziarie EIF, ERF III, EBF e RF rispecchia questa impostazione per quanto riguarda i quattro Fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori". Il documento VI/5330/97 stabilisce le linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG.

### 1.2.2. *Diritto dell'Unione applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"*

Come indicato nella comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" (nel seguito "la comunicazione interpretativa"), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le disposizioni e i principi del trattato CE si applicano anche agli appalti che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive.

Secondo i punti 1.1. e 1.2. della comunicazione interpretativa, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri sono tenute a conformarsi alle disposizioni e ai principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al momento dell'aggiudicazione di appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato. Tali principi riguardano in particolare la libera

<sup>2</sup> GUL 134 del 30.4.2004, pagg. 1-113.

<sup>3</sup> GUL 134 del 30.4.2004, pagg. 114-240.

circolazione delle merci (articolo 34 del TFUE), il diritto di stabilimento (articolo 49 del TFUE), la libera prestazione di servizi (articolo 56 TFUE), la non discriminazione e la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità e il riconoscimento reciproco.

La Corte di giustizia ha definito un insieme di norme fondamentali per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, che derivano direttamente dalle disposizioni e dai principi del trattato CE. I principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità comportano un obbligo di trasparenza che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, "consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione".

Il concetto di "adeguato livello di pubblicità"<sup>vi</sup> deve essere interpretato alla luce dei principi sanciti dal trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia e sintetizzati nella comunicazione interpretativa.

Alla luce delle sentenze della Corte di giustizia nella causa C-412/04<sup>4</sup>, nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06<sup>5</sup> e nella causa C-507/03<sup>6</sup>, nel quadro di un procedimento di infrazione, quando denuncia l'inosservanza delle disposizioni e dei principi del trattato "spetta alla Commissione dimostrare che"

- ancorché un appalto non sia o sia solo parzialmente disciplinato dalle disposizioni delle direttive, l'appalto in esame "presentava, per un'impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice interessata, un interesse certo e

- che tale impresa, non avendo avuto accesso ad informazioni adeguate prima dell'aggiudicazione dell'appalto, non ha potuto essere in grado di manifestare il suo interesse per quest'ultimo"<sup>vii</sup>.

Conformemente al punto 34 della sentenza relativa alla causa C-507/03, "la semplice indicazione, da parte [della Commissione] (...), dell'esistenza di una denuncia che le è stata rivolta in relazione all'appalto in esame non è sufficiente a dimostrare che detto appalto presentava un interesse transfrontaliero certo e a constatare, di conseguenza, l'esistenza di un inadempimento".

In tale contesto, quando si rilevano casi di presunta inosservanza dei principi di trasparenza e non discriminazione in appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle disposizioni delle direttive, è necessario determinare se sussistano elementi a dimostrazione di un interesse transfrontaliero, compresi i seguenti:

- l'oggetto dell'appalto;
- il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.);
- il luogo geografico di esecuzione dell'appalto;

<sup>4</sup> Commissione/Italia (Raccolta 2008, pag. I-619).

<sup>5</sup> SECAP SpA e Santorso Soc./Comune di Torino (Raccolta 2008, pag. I-3565).

<sup>6</sup> Commissione/Irlanda (Raccolta 2007, pag. I-9777).

- prove di offerte provenienti da altri Stati membri o dell'interesse manifestato da società di un altro Stato membro.

Indipendentemente dall'esistenza di un interesse transfrontaliero certo<sup>viii</sup> in relazione ad un determinato appalto non disciplinato o solo parzialmente disciplinato dalle disposizioni delle direttive, è necessario esaminare se le spese dichiarate per tale appalto rispettino le norme nazionali in materia di appalti pubblici.

Se esiste un interesse transfrontaliero o in caso di mancato rispetto della legislazione nazionale, la Commissione può proporre l'applicazione di una rettifica finanziaria sulla base dei criteri stabiliti nella sezione 1.3. e delle percentuali di rettifica definite nella sezione 2. Nel valutare i casi di mancato rispetto della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici, la Commissione tiene conto delle norme interpretative nazionali stabilite dalle autorità nazionali competenti.

### 1.3. Criteri da prendere in considerazione per decidere il tasso di rettifica da applicare

I presenti orientamenti definiscono una gamma di rettifiche (5%, 10%, 25% e 100%) da applicare alle spese relative ad un appalto. Essi tengono conto della gravità dell'irregolarità e del principio di proporzionalità. Questi tassi di rettifica sono applicati quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto di cui trattasi.

La gravità di un'irregolarità connessa al mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e l'incidenza finanziaria che ne deriva per il bilancio dell'Unione sono valutate tenendo conto dei seguenti fattori: livello della concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Se il mancato rispetto delle norme ha un effetto dissuasivo sui potenziali offerenti o determina l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, questo indica chiaramente che si tratta di un'irregolarità grave.

Se l'irregolarità ha un carattere puramente formale, senza incidenze finanziarie effettive o potenziali, non si applica alcuna rettifica.

Qualora nella stessa procedura di gara vengano rilevate diverse irregolarità, i tassi di rettifica non vengono cumulati: l'irregolarità più grave serve da indicazione per decidere il tasso di rettifica (5%, 10%, 25% o 100%).

Dopo l'applicazione di una rettifica per un certo tipo di irregolarità, se lo Stato membro non adotta le misure correttive adeguate in relazione ad altre procedure di gara interessate dallo stesso tipo di irregolarità, i tassi delle rettifiche finanziarie possono essere innalzati a un livello superiore (ossia 10%, 25% o 100%).

Una rettifica finanziaria del 100% può essere applicata per i casi più gravi, quando l'irregolarità favorisce determinati offerenti/candidati o è connessa a una frode accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente.

2. PRINCIPALI TIPI DI IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE

2.1. Bando di gara e capitolato d'oneri

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
1.	Mancata pubblicazione dell'avviso o bando di gara.	<p>Articoli 35 e 58 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 42 della direttiva 2004/17/CE</p> <p>Punto 2.1 della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02</p>	<p>L'avviso o bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad es. pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive<sup>ix</sup>].</p>	<p>100%</p> <p>25% se la pubblicazione di un avviso o bando di gara è prescritta dalle direttive e l'avviso o bando non è stato pubblicato nella GUUE, ma è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicazione dell'avviso o bando di gara sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa</p>

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
2.	Frazionamento artificioso degli appalti lavori/servizi/forniture.	<p>Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE</p>	<p>Un progetto d'opera o un progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi è frazionato al fine di escluderlo dal campo di applicazione delle direttive, vale a dire si evita la pubblicazione nella GUUE per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione.</p>	<p>della Commissione n. 2006/C 179/02.</p> <p>100%</p> <p>25% se la pubblicazione di un avviso o bando di gara è prescritta dalle direttive e l'avviso o bando non è stato pubblicato nella GUUE, ma è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicazione dell'avviso o bando di gara sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02.</p>

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
3.	<p>Mancato rispetto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei termini per la ricezione delle offerte;</li> <li>o</li> <li>- dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione<sup>x</sup>.</li> </ul>	<p>Articolo 38 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 45 della direttiva 2004/17/CE</p>	<p>I termini per la ricezione delle offerte (o delle domande di partecipazione) erano inferiori ai termini stabiliti dalle direttive.</p>	<p>25% se la riduzione dei termini &gt; = 50%</p> <p>10% se la riduzione dei termini &gt; = 30%</p> <p>5% per qualsiasi altra riduzione dei termini (questo tasso di rettifica può essere ridotto a un valore compreso tra il 2% e il 5% laddove si ritenga che la natura e la gravità della carenza non siano tali da giustificare un tasso di rettifica del 5%).</p>
4.	<p>I potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara.</p>	<p>Articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE</p>	<p>I potenziali offerenti o candidati dispongono di un periodo di tempo troppo breve per ottenere la documentazione di gara e questo crea un ostacolo ingiustificato all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p> <p>Le rettifiche sono applicate caso per caso. Nel determinare il livello di rettifica si terrà conto di eventuali fattori attenuanti connessi alle caratteristiche specifiche e alla complessità</p>	<p>25% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti).</p> <p>10% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 60% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti).</p>

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
5.	<p>Mancata pubblicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della proroga dei termini per la ricezione delle offerte;</li> <li>o</li> <li>- della proroga dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione<sup>xi</sup>.</li> </ul>	<p>Articolo 2 e articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 10 e articolo 45, paragrafo 9, della direttiva 2004/17/CE</p>	<p>dell'appalto, in particolare di possibili oneri amministrativi o di difficoltà nel fornire la documentazione di gara.</p> <p>I termini per la ricezione delle offerte (o delle domande di partecipazione) sono stati prorogati senza pubblicazione conformemente alle norme pertinenti (vale a dire, pubblicazione nella GUUE se gli appalti pubblici sono disciplinati dalle direttive).</p>	<p>5% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore all'80% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti).</p> <p>10 %</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.</p>
6.	<p>Casi che non giustificano il ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.</p>	<p>Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE</p>	<p>L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, ma tale procedura non è giustificata dalle disposizioni pertinenti.</p>	<p>25%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.</p>
7.	<p>Per l'aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza che rientrano in</p>	<p>Direttiva 2009/81/CE</p>	<p>L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico</p>	<p>100%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 25%, al</p>

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
	particolare nella direttiva 2009/81/CE, giustificazione inadeguata per la mancata pubblicazione di un bando di gara		nel settore della difesa e della sicurezza mediante un dialogo competitivo o una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ma le circostanze non giustificano il ricorso a tale procedura.	10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
8.	Mancata indicazione - dei criteri di selezione nel bando di gara; e/o - dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.	Articoli 36 e 44, articoli da 45 a 50, articolo 53, allegato VII A (bandi e avvisi di appalti pubblici: punti 17 e 23) e allegato VII-B (bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici: punto 5), della direttiva 2004/18/CE.  Articoli 42, 54 e 55 e allegato XIII della direttiva 2004/17/CE.	Il bando di gara non enuncia i criteri di selezione  e/o  i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione non sono descritti in modo sufficientemente dettagliato né nel bando di gara né nel capitolato d'oneri.	25%  La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% se i criteri di selezione/aggiudicazione erano indicati nel bando di gara (o, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, nel capitolato d'oneri), ma in modo non sufficientemente dettagliato.
9.	Criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori nel bando di gara o nella documentazione di gara	Articoli da 45 a 50 e articolo 53 della direttiva 2004/18/CE  Articoli 54 e 55 della direttiva 2004/17/CE	Casi in cui gli operatori sono stati scoraggiati dal presentare un'offerta a causa di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali stabiliti nel bando di gara o nella documentazione di gara. Ad esempio:	25%  La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligo di disporre già di uno stabilimento o di un rappresentante nel paese o nella regione;</li> <li>- obbligo per gli offerenti di possedere esperienza nel paese o nella regione.</li> </ul>	
10.	Criteri di selezione non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto	<p>Articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE</p>	<p>Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p>	<p>25%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.</p>
11.	Specifiche tecniche discriminatorie	<p>Articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 34, paragrafo 2, della</p>	<p>Fissazione di norme tecniche troppo specifiche, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli</p>	<p>25%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità</p>

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
		direttiva 2004/17/CE	ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.	dell'irregolarità.
12.	Definizione insufficiente dell'oggetto dell'appalto	<p>Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE</p> <p>Cause C-340/02 (Commissione/Francia) e C-299/08 (Commissione/Francia)</p>	<p>La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto.</p>	<p>10%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.</p> <p>Se i lavori eseguiti non sono stati oggetto di pubblicazione, all'importo corrispondente si applica una rettifica del 100%.</p>

## 2.2. Valutazione delle offerte

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
13.	Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguenti errori nell'accettare gli offerenti.	<p>Articolo 2 e articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 10 e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE</p>	<p>I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato l'accettazione di offerenti che non avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.</p>	<p>25%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.</p>

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
14.	Modifica dei criteri di selezione dopo l'apertura delle offerte, con conseguenti errori nel respingere gli offerenti.	Articolo 2 e articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 e articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
15.	Valutazione degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione o di aggiudicazione illegali	Articolo 53 della direttiva 2004/18/CE Articolo 55 della direttiva 2004/17/CE	Nel corso della valutazione degli offerenti/candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione oppure i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri non sono stati rispettati, il che ha comportato l'applicazione di criteri di selezione o di aggiudicazione illegali.  Esempio: i sottocriteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto non hanno alcun rapporto con i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara/capitolato d'oneri.	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.
16.	Mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione	Articoli 2 e 43 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	La pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, è poco chiara/ingiustificata/priva di trasparenza o inesistente e/o la relazione di valutazione non esiste o non contiene tutti	25% La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			gli elementi richiesti dalle disposizioni pertinenti.	dell'irregolarità.
17.	Modifica di un'offerta nel corso della valutazione	<p>Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE</p>	L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente/il candidato a modificare la sua offerta durante la valutazione delle offerte	<p>25%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.</p>
18.	Trattativa durante la procedura di aggiudicazione	<p>Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE</p>	Nell'ambito di una procedura aperta o ristretta l'amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti durante la fase di valutazione, il che comporta una modifica sostanziale delle condizioni iniziali indicate nel bando di gara o nel capitolato d'onori.	<p>25%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità.</p>
19.	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, con modifica sostanziale delle condizioni indicate nel bando di gara o nel capitolato d'onori <sup>xii</sup>	Articolo 30 della direttiva 2004/18/CE	Nel contesto di una procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, le condizioni iniziali dell'appalto sono state sostanzialmente modificate, giustificando così la pubblicazione di una nuova gara d'appalto.	<p>25%</p> <p>La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità</p>

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
20.	Rigetto di offerte anormalmente basse	<p>Articolo 55 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 57 della direttiva 2004/17/CE</p>	Le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.	25%
21.	Conflitto di interessi	<p>Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE</p> <p>Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE</p>	Quando un'autorità giudiziaria o amministrativa competente ha accertato un conflitto di interessi, da parte del beneficiario del contributo versato dall'Unione o da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.	100%

### 2.3. Esecuzione dell'appalto

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica e documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
22.	Modifica sostanziale degli elementi dell'appalto enunciati nel	Articolo 2 della direttiva	Tra gli elementi essenziali dell'aggiudicazione dell'appalto	25% dell'importo dell'appalto

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica e documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
	bando di gara o nel capitolato d'oneri <sup>xiii</sup>	2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE Giurisprudenza: Causa C-496/99 P, CAS Socchi di frutta SpA, Raccolta 2004, pag. I-3801, punti 116 e 118  Causa C-340/02, <i>Commissione/Francia</i> , Raccolta 2004, pag. I-9845  Causa C-91/08, Wall AG, Raccolta 2010, pag. I-2815	figurano il prezzo <sup>xiv</sup> , la natura dei lavori, il termine di esecuzione, le condizioni di pagamento e i materiali utilizzati. È sempre necessario fare un'analisi caso per caso di ciò che costituisce un elemento essenziale.	più il valore dell'importo aggiuntivo dell'appalto derivante dalla modifica sostanziale degli elementi dell'appalto.
23.	Riduzione della portata dell'appalto	Articolo 2 della direttiva 2004/18/CE Articolo 10 della direttiva 2004/17/CE	L'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta nel rispetto delle direttive ma è stata seguita da una riduzione della portata dell'appalto.	Valore della riduzione della portata più 25% del valore della portata finale

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica e documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
				(solo nel caso in cui la riduzione della portata dell'appalto sia sostanziale).
24.	<p>Aggiudicazione di appalti di lavori/servizi/forniture complementari (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto <sup>xv</sup>) senza concorrenza e in assenza di una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili;</li> <li>- una circostanza imprevista <sup>xvi</sup> per i lavori, i servizi o le forniture complementari.</li> </ul>	<p>Articolo 31, punto 1, lettera c), e punto 4, lettera a), della direttiva 2004/18/CE</p>	<p>L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni pertinenti, ma è stato seguito da uno o più appalti di lavori/servizi/forniture complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni delle direttive, ossia le disposizioni relative alle procedure negoziate senza pubblicazione a causa di un'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili o per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori e servizi complementari.</p>	<p>100% del valore degli appalti complementari.</p> <p>Se il totale degli appalti di lavori/servizi/forniture complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni delle direttive non supera le soglie previste dalle direttive né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%.</p>
25.	<p>Lavori o servizi complementari che superano il limite fissato nelle disposizioni pertinenti</p>	<p>Articolo 31, punto 4, lettera a), ultimo comma, della direttiva 2004/18/CE</p>	<p>L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni delle direttive, ma è stato seguito da uno o più appalti complementari che superano il valore dell'appalto iniziale di oltre il 50% <sup>xvii</sup>.</p>	<p>100% dell'importo che supera il 50% del valore dell'appalto iniziale.</p>

---

NOTE:

<sup>i</sup> Appalti pubblici il cui importo è inferiore alle soglie di applicazione delle direttive e appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato I B della direttiva 92/50/CEE, nell'allegato XVI B della direttiva 93/38/CEE, nell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e nell'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE.

<sup>ii</sup> Nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione si osserva quanto segue.

Il documento di orientamento sulle verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 (nota COCOF 08/0020/04 del 5 giugno 2008) espone la posizione della Commissione su come debbano essere organizzate le verifiche di gestione per prevenire e individuare le irregolarità nel settore degli appalti pubblici. Nel documento si afferma che le verifiche devono essere realizzate quanto prima dopo un determinato processo poiché spesso risulta difficile adottare misure correttive in una fase successiva.

Lo Stato membro ha l'obbligo di garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente alle norme UE e nazionali applicabili [articolo 60, lettere a) e b), e articolo 61, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio], comprese quelle sugli appalti pubblici:

a) quando il controllo nazionale ex ante rileva che la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico non rispetta le norme in materia di appalti pubblici e il **contratto non è stato ancora firmato**, l'autorità di gestione deve raccomandare al beneficiario di indire una nuova procedura di gara rispettando pienamente le suddette norme, se l'avvio di una nuova procedura di gara non comporta costi supplementari significativi. Qualora non sia avviata una nuova procedura di gara, l'autorità di gestione provvede a rettificare l'irregolarità applicando i presenti orientamenti o norme più rigorose definite a livello nazionale;

b) se si riscontra un'irregolarità **dopo la firma del contratto e dopo che l'operazione è stata approvata ai fini del finanziamento** (in qualsiasi fase del ciclo del progetto), l'autorità di gestione provvede a rettificare l'irregolarità applicando i presenti orientamenti o norme più rigorose definite a livello nazionale.

<sup>iii</sup> In funzione della data in cui è stata avviata la procedura di gara, sono applicabili le seguenti direttive: 86/665/CEE, 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE, 93/38/CEE, 92/13/CEE, 2001/78/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE. Si tratta di un elenco puramente indicativo.

<sup>iv</sup> Per il periodo 2000-2006, gli "Orientamenti relativi ai principi, ai criteri e alle percentuali indicative che i servizi della Commissione devono applicare per determinare le rettifiche finanziarie a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999" sono stati approvati dalla decisione C/2001/476 della Commissione. Un documento analogo è stato adottato per il Fondo di coesione (cfr. decisione C/2002/2871 della Commissione).

<sup>v</sup> Causa C-324/98 *Telaustria* (Raccolta 2000, pag. I-10745, punto 62), causa C-231/03 *Coname* (Raccolta 2005, pag. I-7287, punti da 16 a 19) e causa C-458/03 *Parking Brixen* (Raccolta 2005, pag. I-8585, punto 49).

<sup>vi</sup> Il concetto di "adeguato livello di pubblicità" implica, in particolare, le seguenti considerazioni:

a) i principi di parità di trattamento e di non discriminazione comportano un **obbligo di trasparenza**, che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un **adeguato livello di pubblicità tale da consentire l'apertura degli appalti alla concorrenza**. L'obbligo di trasparenza implica che un'impresa con sede in un altro Stato membro possa aver accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo che, se tale impresa lo desidera, sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto;

b) in singoli casi, a causa di circostanze particolari, come un valore economico molto limitato, gli operatori economici situati in altri Stati membri non avrebbero alcun interesse all'aggiudicazione di un determinato appalto. In questo caso, gli effetti sulle libertà fondamentali devono essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti per giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto primario della Comunità e di conseguenza non sono necessarie rettifiche finanziarie.

Spetta alle singole amministrazioni aggiudicatrici decidere se l'aggiudicazione di un determinato appalto possa essere interessante per operatori economici situati in altri Stati membri. La Commissione ritiene che questa decisione debba essere basata su una valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali l'oggetto dell'appalto, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.), nonché il luogo geografico di esecuzione dell'appalto.

<sup>vii</sup> Cfr. la sentenza nella causa C-507/03, *Commissione/Irlanda* (Raccolta 2007, pag. I-9777, punto 32).

<sup>viii</sup> Causa T-384/10, *Spagna/Commissione* (GIASA), GU C 225 del 3.8.2013, pag. 63-63.

<sup>ix</sup> Per gli appalti non disciplinati o solo parzialmente disciplinati dalle direttive, è necessario determinare se esista un interesse transfrontaliero certo o una violazione della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici. A questo proposito si veda la sezione 1.2.2. dei presenti orientamenti. Se esiste un interesse transfrontaliero o una violazione del diritto nazionale, occorre determinare quale livello di pubblicità avrebbe dovuto essere applicato in questo caso. In tale contesto, come indicato nel punto 2.1.1. della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02, l'obbligo di trasparenza implica che un'impresa situata sul territorio di un altro Stato membro possa avere accesso ad informazioni adeguate relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo tale che, se tale impresa lo desidera, sia in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto. In pratica, questo significa che l'avviso o bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alle normative pertinenti) o che le norme di base relative alla pubblicità degli appalti sono state rispettate. Per ulteriori dettagli su queste norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa della Commissione citata sopra.

<sup>x</sup> Tali termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

<sup>xi</sup> Tali termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

<sup>xii</sup> È possibile applicare un certo grado di flessibilità alle modifiche di un appalto dopo la sua aggiudicazione anche laddove tale possibilità, come pure le sue modalità di applicazione, non siano previste in forma chiara e precisa nel bando di gara o nella documentazione di gara (cfr. la causa C-496/99 della Corte di giustizia, *Succhi di frutta*, punto

118). Se questa possibilità non è prevista nella documentazione di gara, le modifiche dell'appalto sono ammesse purché non siano sostanziali. Una modifica è considerata sostanziale se:

- (a) l'amministrazione aggiudicatrice introduce condizioni che, se incluse nella procedura di gara iniziale, avrebbero permesso l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente ammessi;
- (b) la modifica consente di aggiudicare un appalto a un offerente diverso da quello inizialmente accettato;
- (c) l'amministrazione aggiudicatrice estende la portata dell'appalto a lavori/servizi/forniture non inizialmente previsti;
- (d) la modifica cambia l'equilibrio economico a favore del contraente in un modo non previsto nell'appalto iniziale.

<sup>xiii</sup> Cfr. nota xii sopra.

<sup>xiv</sup> Sinora l'unica modifica del prezzo iniziale non considerata sostanziale dalla Corte riguarda la riduzione del prezzo dell'1,47% e del 2,94% (cfr. la causa C-454/06, *Presstext*, punti 61 e 62). Nelle cause T-540/10 e T-235/11 il Tribunale ha accettato rettifiche finanziarie per modifiche inferiori al 2% del prezzo iniziale.

<sup>xv</sup> Cfr. nota xii sopra.

<sup>xvi</sup> Il concetto di "circostanza imprevedibile" va interpretato tenendo conto di quanto un'amministrazione aggiudicatrice diligente avrebbe dovuto prevedere (ad esempio, nuove esigenze derivanti dall'adozione di una nuova legislazione UE o nazionale o condizioni tecniche che non erano prevedibili malgrado le indagini tecniche, realizzate a regola d'arte, su cui si è basata la progettazione). Lavori/servizi/forniture complementari dovuti a una preparazione insufficiente dell'offerta/del progetto non possono essere considerati una "circostanza imprevedibile". Cfr. le cause T-540/10 e T-235/11 citate sopra.


<sup>xvii</sup> Non esiste un limite nel caso della direttiva 2004/17/CE. Per il calcolo della soglia del 50%, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto dei lavori/servizi complementari. Il valore di questi lavori/servizi complementari non può essere compensato dal valore dei lavori/servizi annullati. L'importo dei lavori/servizi annullati non incide sul calcolo della soglia del 50%.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

27.07.2017

L'IMPIEGATO ADDETTO

